Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°. 41 del 21/02/2019

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PENALE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO-DETERMINAZIONI.

L'anno 2019 il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 15:00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.

CARICA	COGNOME E NOME	Presente/Assente
Sindaco	**TANISI Giuseppe**	P
Vice Sindaco	**PELLEGRINO Giuseppe Francesco**	P
Assessore	**STEFANELLI Serena**	P
Assessore	**STEFANO Marco**	P
Assessore	**PREVITERO Antonella Lucia**	P
Assessore	**LEZZI Francesco**	P

Partecipa il Segretario Generale Antonio SCRIMITORE

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'art.49 - D.lgs. n.267/2000	
Regolarità Tecnica **Parere**: Favorevole **Data**: 16/01/2019 **Responsabile Settore** Cinzia Palma	**Regolarità Contabile** **Parere**: Favorevole **Data**: 18/01/2019 **Responsabile Servizio Finanziario** TRIANNI Francesco

Verbale letto, confermato e sottoscritto.	
Il Sindaco TANISI Giuseppe	**Il Segretario Generale** Antonio SCRIMITORE

Comune di Taviano
Delibera n. 41/2019 del 21/02/2019
Oggetto: RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PENALE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO-DETERMINAZIONI.
Firmato da: TANISI GIUSEPPE --- Antonio Scrimitore

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PENALE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO-DETERMINAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

-che, con nota assunta al protocollo comunale n. 3850 del 26.03.2018, il sig. ********, dipendente comunale, ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa- da questa affidata all'Avv. Biagio Palamà, da Taviano, nel procedimento penale iscritto al n. 10431/2016 RGNR/PM, al quale è stato sottoposto per fatti verificatisi nell'esercizio delle proprie mansioni di Responsabile **** e nell'espletamento delle proprie funzioni ed all'esito del quale è stata comunicata sentenza di assoluzione con formula piena "*…perché il fatto non susssite";*

-che lo stesso dipendente allegava alla suddetta nota la richiesta di pagamento dell'onorario formulata dal proprio legale di fiducia n. prot. 3778 del 26.03.2018, spese quantificate in € 14.051,32, nonché copia della sentenza di assoluzione medesima n. 217/2018 depositata il 12.06.2018;

- che con comunicazione prot. 13527 del 28.11.2016 il dipendente in questione notiziava l'ente comunale dell'apertura del procedimento penale e a suo carico comunicando la nomina del difensore di fiducia nella persona dell'Avv. Biagio Palamà;

-che con note ulteriori del 25.05.2017 n. prot. 6153 il dipendente in questione comunicava la conclusione delle indagini preliminari a suo carico anche ai fini dell'acquisizione sul comune gradimento della nomina dell'Avv. Palamà;

-che con comunicazione della scrivente n. prot. 9154 del 24.07.2018 indirizzata al dipendente ****** veniva richiesto, al fine di assicurare una corretta e razionale amministrazione delle risorse economiche ed a tutela del proprio decoro ed immagine, di far rideterminare la nota spese mediante l'applicazione del criterio minimo piuttosto che medio di cui al DM n. 55/2014;

-che con ulteriore nota del 02.01.2019 n. prot. 4 è stata presentata a firma dell'Avv. Biagio Palamà nota di riduzione dell'onorario nella misura complessiva di € 7.500,00, oltre accessori di legge ;

-che con ulteriore nota del 14.01.2019 veniva acquisita fattura n. 1/2019 per l'importo complessivo di € 7.800,00 emessa dall'Avv. Biagio Palamà al dipendente ******;

CONSIDERATO che:

*l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 stabilisce che "*il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento […]. In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa […]";*

* la giurisprudenza in materia, nel delineare le condizioni di ammissibilità della normativa richiamata, ha precisato che: a) per poter obbligare l'ente locale all'assunzione a proprio carico degli oneri di difesa nei confronti dei propri dipendenti, deve esserci una stretta connessione tra il procedimento civile e/o penale e la carica dell'ufficio rivestito dal dipendente locale ovvero che i fatti attribuiti al dipendente devono essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, quindi, compiuti nell'assolvimento delle attività d'ufficio e/o dei suoi compiti istituzionali (*ex multiis*, CGA sez. giurisd. 2.05.2011 n. 347; Cons. St. del 29.04.2005 n. 2041); b) in ogni caso, non deve sussistere conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dal dipendente, ove lo stesso adempia ai compiti del suo ufficio (cons. St., sez. V, 9 ottobre 2006 n. 5986); c) il procedimento deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena; d) il legale deve essere stato scelto, preventivamente, di comune gradimento e deve essere assente qualsivoglia dolo o colpa grave del dipendente;

*che la giurisprudenza espressasi in materia ha chiarito come l'assunzione da parte dell'ente locale dell'onere relativo alle spese dell'assistenza legale deve essere conseguenza di alcune valutazioni che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse al fine di assicurare una corretta e razionale amministrazione delle risorse economiche ed a tutela del proprio decoro e della propria immagine;

*che, pertanto, l'ente prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio dipendente, è tenuto a valutare la sussistenza di alcuni presupposti imprescindibili, ovvero sia la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi nonchè la

Comune di Taviano
Delibera n. 41/2019 del 21/02/2019
Oggetto: RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PENALE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO-DETERMINAZIONI.
Firmato da: TANISI GIUSEPPE --- Antonio Scrimitore

propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale con la funzione espletata e con l'ufficio rivestito dal pubblico dipendente, l'assenza di possibile conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'ente e, infine, una sentenza di assoluzione con formula piena, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

VERIFICATI tutti gli atti e documenti relativi al celebrato procedimento penale, trasmessi dal dipendente sig.******* per le necessarie e connesse valutazioni da parte di questo Ente, ovvero che: a) i fatti oggetto di contestazione in sede penale (quali definitivamente accertati in tale sede) sono stati posti in essere dal dipendente ****** nell'esercizio delle proprie funzioni di Responsabile del***** e nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio; b)la vicenda giudiziaria riferita è direttamente connessa con la funzione rivestita, nell'occorso, dal dipendente*******; c) effettuata la necessaria valutazione ex post, non è ravvisabile alcun conflitto di interesse tra l'atto compiuto dal dipendente – accertato come compiuto nell'adempimento di obblighi imposti dalla legge – ed i fini istituzionali dell'ente;d) che, per detta ragione, è ravvisabile, altresì, il presupposto della esigenza di tutela dei diritti e degli interessi dell'ente, nonché della propria immagine, richiesto dalla normativa richiamata; e) che il giudizio penale si è concluso ancor prima del dibattimento con un decreto di archiviazione perchè "*gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio*";

CONSIDERATO che la richiesta di rimborso è stata avanzata dal dipendente *****all'esito del procedimento penale conclusosi, come detto, con sentenza di assoluzione dn. 217/2018 e che lo stesso ha tempestivamente notiziato l'ente dell'apertura del procedimento penale a suo carico con nota del 28.11.2016, acquisita agli atti d'ufficio il 28.11.2016 n. prot. 13527 comunicando la nomina del difensore di fiducia, rispetto al quale la giurisprudenza maggioritaria si è espressa nel senso della rimborsabilità ex post delle spese dell'assistenza legale perché il diritto di difesa non può subire limitazioni alcune, purchè in presenza di una formula assolutoria (TAR Abruzzo Pescara 7 marzo 1997 n. 108, TAR Venezia del 05.10.1999 n. 1505, Corte dei Conti sez. giurisd. Lazio sent. 13.07.2009 n. 1356, Corte dei conti sez. contr. Veneto, pareri 184 e 245/2012 e sez. giurisd. Puglia sent. 787/2012)

VISTA la rideterminazione della richiesta di pagamento del 02.01.2019 n. prot. 4;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta di rimborso delle spese legali avanzate dal sig.******* per la complessiva somma di € 7.800,00, oltre accessori;

VISTA la fattura n. 1/2019 emessa al dipendente*****;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all'art. 49 comma 1° d., lgs. 267/2000;

con voti favorevoli ed unanimi dei presenti e votanti,

D E L I B E R A

DI ACCOGLIERE per le ragioni in premessa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, la richiesta di rimborso, avanzata dal dipendente comunale sig. ******, della complessiva somma di **€ 7.800,00** al lordo degli accessori di legge, quale spesa per l'assistenza e la difesa legale nel procedimento penale iscritto al n.10431/2016 RGNR del Tribunale di Lecce , al quale è stato sottoposto per fatti verificatisi nell'esercizio delle proprie mansioni di Responsabile ***** e nell'espletamento delle proprie funzioni, ed all'esito è stata comunicata sentenza di assoluzione n. 217/2018 del 12.06.2018 con formula piena "… *perché il fatto non susssiste";*

DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Avvocatura il relativo impegno di spesa e liquidazione della somma suddetta, con imputazione sul cap. 5700 del bilancio provvisorio 2019;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

Comune di Taviano
Delibera n. 41/2019 del 21/02/2019
Oggetto: RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PENALE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO-DETERMINAZIONI.
Firmato da: TANISI GIUSEPPE --- Antonio Scrimitore

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it il 21/02/2019 per restarvi quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 69/2009).

Taviano, lì 21/02/2019

Responsabile settore AA.GG.
Marilena LUPO

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X] È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);

[ ] Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

Responsabile settore AA.GG.
Marilena LUPO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

Comune di Taviano
Delibera n. 41/2019 del 21/02/2019
Oggetto: RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PENALE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO-DETERMINAZIONI.
Firmato da: Marilena Lupo